

COMUNITA' MONTANA DELL'ALTO E MEDIO METAURO
- URBANIA -

OGGETTO: CHIARIMENTI AL CORECO SUL NUOVO STATUTO DELLA COMUNITÀ MONTANA APPROVATO CON ATTO CC. N° 20 DEL 16/6/2000. APPROVAZIONE DELLE CONSEGUENTI MODIFICAZIONI.

IL CONSIGLIO COMUNITARIO

PREMESSO:

-che con deliberazione Consiliare n° 20 del 16/6/2000 è stato approvato il nuovo Statuto della Comunità Montana, in adeguamento alle norme di legge 265/99;

-che nell'articolato Statutario sono inseriti i seguenti punti:

Art. 30 (Competenze della Giunta)

5° *comma* Delibera in ordine alla autorizzazione a stare in giudizio, nonché alla nomina dei difensori, alla accettazione dei lasciti e donazioni.

-Art. 35 (Funzioni del Presidente)

2° *comma* Il Presidente svolge le seguenti funzioni:

b) rappresenta l'Ente in giudizio, su autorizzazione della Giunta;

-Art. 43 (Principi e criteri direttivi)

7° *comma* Il Segretario Generale, i Dirigenti e i Responsabili dei Servizi sono incompatibili con la carica di Sindaco e di Assessore nei Comuni facenti parte della Comunità Montana.

VISTO che il CORECO in sede di esame della suddetta deliberazione consiliare nella seduta del 27/6/2000 con nota prot. 2361 (pervenuta il 28/6/2000) ha ritenuto di invitare il Consiglio Comunitario a fornire chiarimenti e/o apportare le necessarie modificazioni ai sottoelencati punti dell'articolato statutario, alla luce dei rilievi che seguono:

1. art. 30, co.5 e art. 35, co.1, lett.b): si richiama il disposto dell'art. 27 bis del D.L.vo 29/93, testo vigente, il quale stabilisce che tutte le Pubbliche Amministrazioni debbono adeguare i propri ordinamenti ai principi contenuti all'art. 3 e al Capo II del Decreto medesimo, nell'esercizio della potestà statutaria e regolamentare. I principi ai quali fare riferimento ne caso specifico sono quelli della attribuzione ai Dirigenti e/o Responsabili dei Servizi, di tutti gli atti e provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché l'attribuzione ai medesimi soggetti della competenza di promuovere e resistere alle liti, di conciliare a transigere; alla Giunta può essere riservata l'adozione di atti di indirizzo in materia;
2. art. 43, co.7: non è dato di conoscere il principio in base al quale l'Ente ritenga di poter limitare il diritto all'elettorato passivo dei propri dipendenti, dal momento che i motivi di ineleggibilità e incompatibilità sono stabiliti dalle leggi e non sono suscettibili di interpretazione estensiva o analogica:

VISTO il verbale della Commissione Consiliare per la revisione dello Statuto riunitasi in data 12/09/2000;

RILEVATO che con la previsione dell'art. 30 co. 5° si intendeva in effetti riservare alla Giunta l'adozione di atti di indirizzo in materia di costituzione in giudizio nelle liti attive e passive;

RILEVATO altresì che con la previsione dell'art. 43 co. 7° non si intendeva limitare il diritto all'elettorato passivo dei propri dipendenti, bensì evitare che funzionari apicali investiti di poteri direttivi e gestionali, qualora eletti o nominati Amministratori nei Comuni facenti parte della Comunità Montana, esercitino all'interno della Amministrazione comunitaria funzioni direttive e gestionali che possano interferire con le scelte delle Amministrazioni Comunali ricomprese nell'ambito della Comunità Montana stessa;

RITENUTO pertanto di adeguarsi ai rilievi formulati dal CORECO con la nota suddetta in ragione dei chiarimenti sopracitati e quindi provvedere alle conseguenti modificazioni dell'articolato statutario, sostituendo i commi degli articoli citati, così come segue:

Art. 30 (Competenze della Giunta)

Comma 5°: "Delibera gli atti di indirizzo per l'adozione di decisioni in merito alle liti attive e passive, alle rinunce, alle conciliazioni e alle transazioni, alla nomina dei difensori";

Comma 6°: "Delibera in ordine alla accettazione o al rifiuto di lasciti e di donazioni";

Art. 35 (Funzioni del Presidente)

Comma 2°: Il Presidente svolge le seguenti funzioni:

b) rappresenta l'Ente in giudizio;

Art. 43 (Principi e criteri direttivi)

Comma 7°: Qualora il Segretario Generale, i Dirigenti ed i Responsabili dei Servizi risultino eletti alla carica di Sindaco o nominati alla carica di Assessore nei Comuni facenti parte della Comunità Montana, non possono esercitare funzioni direttive e gestionali presso la Comunità Montana";

Con la votazione che precede

DELIBERA

1. di ritenere la premessa parte integrante del presente atto, con il quale si intendono fornire i chiarimenti richiesti dal CORECO;
2. di modificare, in accoglimento dei rilievi formulati dal CORECO con nota prot. 2361 del 27/6/2000, gli articoli dello Statuto sopra citati, così come segue:

Art. 30 (Competenze della Giunta)

Comma 5°: "Delibera gli atti di indirizzo per l'adozione di decisioni in merito alle liti attive e passive, alle rinunce, alle conciliazioni e alle transazioni, alla nomina dei difensori";

Comma 6°: "Delibera in ordine alla accettazione o al rifiuto di lasciti e di donazioni";

Art. 35 (Funzioni del Presidente)

Comma 2°: Il Presidente svolge le seguenti funzioni:

b) rappresenta l'Ente in giudizio;

Art. 43 (Principi e criteri direttivi)

Comma 7°: Qualora il Segretario Generale, i Dirigenti ed i Responsabili dei Servizi risultino eletti alla carica di Sindaco o nominati alla carica di Assessore nei Comuni facenti parte della Comunità Montana, non possono esercitare funzioni direttive e gestionali presso la Comunità Montana";

3. di trasmettere il presente atto al CORECO per il preventivo controllo di legittimità ai sensi dell'art. 17 comma 33 della legge 127/97.